AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI

Art. 5

Con i fondi previsti per l'applicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a proseguire altresi' le opere di sistemazione dell'AdigeGarda, Mincio Tartaro Canalbianco Po di Levante di cui al regio decreto 1 dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1353.

Versione in vigore dal 22 marzo 1953, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti
Estremi	Legge 31 gennaio 1953, n. 68
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-l-esecuzione-di-opere-di-sistemazione-dei/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it